

TRIBUNALE DI PERUGIA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Mariella Roberti Presidente

dott.ssa Gaia Muscato Giudice

dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4629 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:

SI.GR.Ca., C.F. (...), nata in Brasile il (...), residente in Perugia (PG) Via (...), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ca.Um.Ro. e Gi.Sc. con studio in Perugia, Via (...), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.12.2021 (PEC (...));

(...);

Ricorrente

Contro

AF.CU.Ju.Ce., C.F. (...), nato in Brasile, Monte Aprazivel, il (...), residente in Perugia Via (...);

Resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Conclusioni delle parti: per la ricorrente: "dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra Si.Gr.Ca. e il Sig. Af.Cu. Ju. Ce. in relazione al matrimonio civile tra loro celebrato in data 25.10.2018, in Perugia, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia (Anno 2015, Numero 158, Parte 1); disporre in capo al marito l'obbligo di mantenimento della moglie con corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 400,00 al mese;

accertare e dichiarare che la condotta del marito è contraria ai doveri discendenti dal matrimonio e, per l'effetto, addebitare, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., la separazione al marito. Di conseguenza, condannare il Sig. Af.Cu.Ju.Ce. a versare alla Sig.ra Si.Gr.Ca. la somma di Euro 20.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da ella subiti.

accertare e dichiarare che la condotta del marito è contraria ai doveri discendenti dal matrimonio e/o al generale principio del neminem ledere ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare il Sig. Af.Cu.Ju.Ce. a versare alla Sig.ra Si.Gr.Ca. la somma di Euro 20.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da ella subiti. Con condanna alle spese di lite e ai compensi professionali come per legge". Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato il 22.9.21 Si.Gr.Ca. ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Af.Cu.Ju.Ce., esponendo: di aver contratto con lui matrimonio nel 2018 e che dall'unione non sono nati figli; che il rapporto coniugale era stato compromesso a causa delle continue bugie del marito, che le aveva rappresentato circostanze non vere sul proprio stato, la aveva raggirata facendole credere di essere nel suo paese un avvocato e un giudice e di lavorare in Italia come docente universitario presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia e di Roma; di non sapere se tanto corrisponda al vero e di non essere in grado di quantificare l'effettiva capacità reddituale del marito; che questi aveva tenuto nei propri confronti condotte vessatorie ed offensive e le aveva anche sottratto molte somme di denaro dal conto corrente.

La ricorrente ha aggiunto che il marito a settembre 2019 si era allontanato da casa dicendo che partiva per Roma e non aveva più fatto avere notizie di sé, tanto che il proprio figlio (nato da precedente matrimonio), preoccupato dall'improvvisa scomparsa dell'uomo, aveva sporto denuncia. Ha riferito di lavorare come badante con stipendio di circa euro 950,00 mensili e di abitare, unitamente al proprio figlio Gr.Za.Fe., in un appartamento concessore in locazione. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, ponendo a suo carico l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 400,00.

In esito all'udienza presidenziale del 24.3.22, ove compariva la sola ricorrente, il Presidente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.

Nella memoria integrativa depositata il 14.7.22 la ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla sua condotta, quantificati in euro 20.000 per l'addebito della separazione ed in ulteriori euro 20.000 per contrarietà al principio del *neminem ledere* ex art. 2043 c.c.

Con sentenza non definitiva n. 1302/22, depositata il 26.9.22, è stata pronunciata, su richiesta della ricorrente, la separazione personale dei coniugi, disponendo al contempo la prosecuzione per la decisione delle altre domande.

Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita assumendo prova per testi e chiedendo informazioni alla Questura circa le attività e gli accertamenti compiuti dopo la denuncia di scomparsa del resistente. All'esito, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.

La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva - già pronunciata - in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.

Va preliminarmente evidenziata la inammissibilità, nella presente sede, della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente nella memoria integrativa. Invero, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi - soggetto al rito camerale e di competenza collegiale - è pacificamente esclusa la possibilità del *simultaneus processus* con azioni di risarcimento danni e pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di separazione. Ciò perché l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le altre citate, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).

Il giudizio di separazione ha ad oggetto, dunque, la sola verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. e le uniche domande di contenuto patrimoniale che possono avanzarsi nel suo ambito sono quelle aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge e/o dei figli; è esclusa la

possibilità di estensione all'accertamento di altri aspetti patrimoniali della vicenda coniugale, che devono essere acclarati e definiti in separata sede.

La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, allegando di essere stata da lui, fin dall'inizio della relazione (da collocare nel 2015, in Brasile), ingannata attraverso la falsa rappresentazione di notizie sul proprio stato e sulla propria attività lavorativa. Ha aggiunto che il marito, prima di abbandonare il tetto coniugale, le avrebbe con l'inganno sottratto consistenti somme dal conto corrente.

In punto di diritto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richiama l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'inesistenza dell'infedeltà o l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2059/12; Cass. n. 1874/2019).

Nel caso odierno, l'istruttoria svolta in corso di causa ha consentito di accertare che i fatti inerenti l'andamento dell'unione coniugale si sono svolti nei termini esposti in ricorso e, dunque, che l'Af., sin dall'inizio della relazione, abbia fatto credere alla moglie circostanze non vere riguardo la propria vita, la propria attività lavorative e perfino riguardo le proprie vicende giudiziarie.

Il testimone Fe.Gr.Za. (figlio della Si.Gr., e con lei convivente fino al momento della separazione di fatto di lei e il marito) ha confermato che sin dall'inizio della frequentazione, prima del matrimonio, l'Af. aveva raccontato alla madre di essere un ex giudice e avvocato e poi di volersi trasferire in Italia dove aveva ottenuto lavoro come docente presso l'Università di Roma La Sapienza (dove tra l'altro aveva invitato il teste ad iscriversi); ha pure confermato le modalità dell'allontanamento dalla casa coniugale, riferendo che l'Af. nel 2019 è andato via dicendo che si sarebbe recato a Roma per impegni all'Università e che poi contattò la moglie dicendole di essere in pericolo di vita, di doversi proteggere da persone che volevano ucciderlo; fu poi rintracciato dalle forze di polizia a Reggio Calabria, "vivo e vegeto" (v. verbale di udienza del 16.5.23).

La Questura di Perugia, in ottemperanza alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., ha trasmesso gli atti redatti a seguito della denuncia di scomparsa sporta dalla ricorrente e dal figlio in data 13.9.2019, che nell'occasione si mostravano preoccupati avendo da lui appreso che si trovava in pericolo di vita perché "coinvolto in una vicenda con alcuni soggetti che erano giunti a minacciare i suoi familiari più stretti, moglie e figlio". Dagli accertamenti svolti dalla Questura è emerso, in sintesi: che le allarmanti mail ricevute dalla moglie da parte del sedicente fratello del marito (che riferiva che il fratello era ricoverato e ferito e che sarebbe stato meglio, per il bene di tutti, non riferire a nessuno della vicenda) dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, provenivano in realtà da account creati proprio dall'Af.; che quest'ultimo è stato condannato in Brasile alla pena detentiva di anni 7 per appropriazione indebita e uso di documento falso; che la sera del 15.9.2019 l'Al. è stato rintracciato da personale della Questura di Reggio Calabria nel centro città, in perfette condizioni di salute; sentito dagli operanti ha risposto di trovarsi lì perché voleva visitare i luoghi di origine della propria famiglia (v. nota di trasmissione atti del 7.6.23).

Sono inoltre documentati i versamenti di denaro effettuati dalla ricorrente al marito, in prossimità del suo allontanamento dalla casa coniugale (v. ricevute giroconti all. memoria integrativa).

Emerge dunque dall'istruttoria che il resistente fin dall'inizio della relazione con la moglie si è presentato e raccontato come persona del tutto diversa da quella che in realtà è, ha riferito di avere incarichi professionali invero inesistenti, ha mistificato le ragioni del trasferimento in Italia, ove ha condotto con sé la ricorrente ed il figlio (non risulta alcun incarico di docenza all'Università

La Sapienza di Roma), ha nascosto di avere in Brasile delicate vicende giudiziarie che hanno condotto a una condanna a pena detentiva; 11 mesi dopo la celebrazione del matrimonio e senza aver mai contribuito, in detto periodo, al ménage familiare, l'Al. si è allontanato dall'abitazione, non senza essersi prima procurato la disponibilità di somme di denaro versategli dalla moglie, simulando di essere coinvolto in una losca vicenda di ritorsioni risultata poi, grazie agli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine, totalmente inventata.

Tali comportamenti violano, in tutta evidenza, il dovere di lealtà che non può che ritenersi immanente all'unione matrimoniale, nel cui ambito non può che reputarsi inaccettabile una capacità di inganno tale da giungere al punto che il coniuge di fatto ignori chi sia davvero la persona che ha sposato, a temere per la sua vita a fronte di racconti di inesistenti minacce e fantomatiche ritorsioni, ed abbia a scoprire solo a seguito di una denuncia di scomparsa pendente giudiziaria di obiettiva gravità, che nel caso di specie si collocano temporalmente - forse non a caso - in perfetta coincidenza con la decisione dell'Al. di trasferirsi in Italia.

In altri termini, non è dubitabile che integri violazione di un dovere coniugale la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita.

Alla luce di quanto fin qui, non può che affermarsi la responsabilità del ricorrente del disgregamento definitivo del vincolo coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale fra i coniugi.

Venendo alle statuizioni accessorie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.

Condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr., ex multis, Cass. n. 18175/12).

Ancora più di recente la S.C. ha ribadito che "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr. Cass. n. 12916/17; Cass. n. 20228/22), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. n. 2627/06; Cass. ord., n. 952/23).

Nel caso di specie, la stessa prospettazione dei fatti esposta in ricorso rende palese come mai l'Al. abbia contribuito in alcun modo, sotto il profilo economico, alle esigenze della famiglia, avendovi sempre fatto fronte in via esclusiva la ricorrente, che al momento del trasferimento in Italia, avvenuto ancor prima del matrimonio, poteva contare sulla consistente pensione di reversibilità del primo marito (dell'importo di circa euro 1800 mensili) e di una somma liquida di denaro derivata dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Poi, giunta Italia, la ricorrente si è sempre data da fare per lavorare e contribuire al sostentamento proprio, del figlio e della famiglia, lavorando come badante, come collaboratrice domestica, collaborando con agenzie di viaggi brasiliane. La ricorrente è, dunque economicamente indipendente, gode di redditi propri non diversamente da quanto accadeva in costanza di matrimonio, e non vi è - nemmeno in punto di allegazione - una condizione di disparità reddituale rispetto al marito, che anzi risulta aver

vissuto, fino a che è durato il matrimonio, delle sostanze della moglie. Si aggiunga che il matrimonio è durato poco meno di un anno.

Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale effettivamente svolta, devono essere poste a carico del ricorrente al quale la separazione è addebitata, in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) Dichiara che la separazione è addebitabile a Al. Cu.Ju.Ce..
- 2) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danno avanzata dalla ricorrente.
- 3) Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
- 4) Condanna Al. Cu.Ju.Ce. a rifondere a Si.Gr.Ca. le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.237,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 giugno 2024.